

4160

fr

1

17 settembre 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
SECO/DSTO
Holzikofenweg 36
3003 Berna

*Invio tramite e-mail
ueli.grob@seco.admin.ch*

Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero

Gentili Signore,
egregi Signori,

vi ringraziamo per il coinvolgimento in merito all'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione del settore alberghiero. Qui di seguito trovate le risposte alle domande poste in consultazione, condivise anche con l'Ente ticinese per il turismo, competente in materia di politica turistica cantonale.

1. Ridefinizione della nozione di «settore alberghiero» (cfr. art. 1 progetto)

- a. *Ritenete che sia ragionevole ridefinire e rendere più flessibile la nozione di «settore alberghiero»?*

Sì. Le forme d'alloggio alberghiere così come le modalità di finanziamento di tali strutture sono mutate notevolmente negli ultimi decenni, per cui riteniamo importante adattare il campo di attività della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) alle nuove esigenze.

Si dovrebbe però indicare in modo esplicito che il concetto di albergo ricopre tutti gli alloggi turistici con servizi gestiti professionalmente, come ad esempio i motel, gli apparthotel, i garni, i bed and breakfast, le pensioni e le locande con alloggio. In questo senso, è molto importante che anche la nuova definizione non contempli la possibilità di finanziare offerte non sufficientemente strutturate, rispettivamente prive dei servizi alberghieri normalmente richiesti dai clienti.

A livello cantonale le definizioni delle differenti categorie sono precisate ad esempio nella legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione¹ rispettivamente nel regolamento di applicazione della legge².

¹ http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/11_39

² http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/11_40

b. *La definizione di «aziende alberghiere strutturate» è comprensibile e appropriata?*

La definizione è appropriata, ma un po' troppo vaga e imprecisa. Allo stato attuale necessita di precisazioni per ben delimitare il significato delle componenti della definizione, in particolare le nozioni di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. c, d e f del progetto.

2. Adeguamento del perimetro di promozione (cfr. art. 2 progetto)

Ritenete che sia ragionevole estendere lievemente il perimetro di promozione della SCA in corrispondenza delle zone d'impatto territoriale della NPR, come previsto dal Consiglio federale?

Sì. Questa variante faciliterà sicuramente l'applicazione della legge e permetterà di sfruttare al meglio le sinergie tra la promozione del settore alberghiero e la politica economica regionale. Considerato che il Cantone Ticino è nel suo insieme una regione turistica riconosciuta ed è caratterizzato da una spiccata stagionalità, è fondamentale che tutti gli alberghi ticinesi possano beneficiare delle medesime condizioni. Non sarebbe, infatti, accettabile un trattamento diverso nelle varie località ticinesi, praticamente tutte confrontate con una concentrazione del turismo durante la sola stagione estiva.

3. Ampliamento del margine di manovra finanziario della SCA

a. *Ritenete che sia opportuno determinare il limite di credito massimo in base alla sostenibilità degli oneri derivanti da interessi e ammortamenti nel caso in cui il valore reddituale non può essere calcolato in modo attendibile o non può essere calcolato del tutto (cfr. art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza)?*

Sì. Questa specificazione colma una lacuna legislativa ed è importante per il finanziamento di casi speciali meritevoli del sostegno.

b. *Ritenete che sia opportuno portare il limite di credito massimo per singolo impegno a sei milioni di franchi svizzeri o al 40 per cento del valore reddituale (cfr. art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza)? Le possibilità di deroga previste dall'ordinanza sono ragionevoli (cfr. art. 5 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza)?*

Sì, è importante poter sostenere anche i grandi progetti con crediti che abbiano una certa rilevanza.

La possibilità di deroga è ragionevole e permette di finanziare anche la realizzazione di strutture ricettive che soffrono in modo particolare di un'attività passiva e restrittiva da parte delle banche e che sono fondamentali per lo sviluppo delle destinazioni turistiche di montagna.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfе-de@ti.ch)
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfе-use@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet